

Ordinanza del Tribunale di Roma del 24 febbraio 2009

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – SPOILS SYSTEM – INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI NON APICALI CONFERITI PRIMA DEL 17 MAGGIO 2006 A PERSONALE NON APPARTENENTI AI RUOLI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – PREVISTA CESSAZIONE AUTOMATICA OVE NON CONFIRMATI ENTRO SESSANTA GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 262 DEL 2006.

Norme impugnate: Art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286 del 2006.

Parametri costituzionali: Art. 3, 97 e 98 Cost.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 24 febbraio 2009, in riferimento agli artt.3, 97 e 98 Cost. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, come convertito in legge n. 286 del 2006, nella parte in cui prevede che gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il comma 159 dell’art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, ha modificato il comma 8 dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, estendendo agli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali ed a soggetti non aventi la qualifica di dirigente, la decadenza automatica dopo novanta giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo, prevista dal comma 8 del medesimo art. 19 per gli incarichi dirigenziali di livello apicale di cui al comma 3.

Il comma 161 del medesimo art. 2, in considerazione delle novità introdotte, ha disposto la cessazione degli incarichi dirigenziali conferiti prima del 17 maggio 2006, ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, fatti salvi, per gli incarichi attribuiti a soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche, gli effetti economici dei contratti in essere. A giudizio del remittente la cessazione automatica ed *una tantum* degli incarichi prima della scadenza degli stessi contrasterebbe con i principi costituzionali invocati posto che tali incarichi possono legittimamente essere revocati, tramite procedure connotate da specifiche garanzie (cfr. Corte costituzionale n. 103 del 2007). Né il potere di conferma, che l’organo politico può esercitare entro sessanta giorni, attribuirebbe al rapporto dirigenziale alcuna autonomia, atteso che dalla mancata conferma la legge fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale (cfr. Corte Costituzionale n. 161 del 2008).

A fondamento delle dedotte censure il remittente pone i principi posti nella sentenza n. 161 del 2008 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 161, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiti prima del 17

maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Malgrado tale dispositivo la citata sentenza non appare applicabile al caso all'esame del remittente, concernente un soggetto non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, avendo la Corte fatto esclusivo riferimento al personale comunque dipendente di amministrazioni pubbliche e munito di *status dirigenziale*. Espressamente, infatti, allo scopo di delimitare l'ambito della decisione la Corte ha distinto i tre tipi di incarico (quello generale, conferito a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 ed appartenenti alla stessa amministrazione; quello di cui al comma 5-*bis* dell'art. 19, conferito a dirigenti non appartenenti ai predetti ruoli, ma dipendenti da pubbliche amministrazioni; quello di cui al comma 6, conferito a personale esterno rispetto alle prime due categorie).

Peraltro il fato che gli incarichi di cui al comma 6 possano cessare automaticamente, quando quelli di cui al comma 5-*bis* non lo possano determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento.